

CONSORZIO MACELLAI TIPICI CUNEO
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO

ART. 1) FUNZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di definire i criteri e le modalità per l'applicazione dello statuto consortile. In particolare si propone di favorire la migliore realizzazione dell'oggetto sociale e di disciplinare i rapporti interni e gli obblighi reciproci fra consorziati.

ART. 2) SORVEGLIANZA DEL CONSORZIO

Per effetto della partecipazione al consorzio, ogni impresa consorziata, pur conservando la propria autonomia e la propria responsabilità tecnica ed amministrativa, è impegnata ad accettare la sorveglianza ed i controlli del consiglio direttivo e/o degli organi da esso preposti, trasmettendo loro i dati e gli elementi che venissero richiesti, ed accettando ogni eventuale sopralluogo sul luogo dell'attività che venisse richiesto secondo l'oggetto sociale o il presente regolamento.

ART. 3) AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

L'amministrazione del consorzio, le scelte commerciali, tecniche e operative, sono di competenza del consiglio direttivo, eccetto quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea dei soci.

ART. 4) FINALITA' DEL CONSORZIO

Il consorzio non ha scopi di lucro e si propone di promuovere la realizzazione e di controllare il rispetto da parte dei consorziati del "Reglamento di produzione della carne di razza bovina piemontese del consorzio macellai tipici di cuneo – CARNE", che costituisce la seconda parte del presente regolamento; inoltre il consorzio adotta il marchio d'impresa collettivo "CARNE" al fine di garantire l'origine e la qualità dei prodotti commercializzati dagli associati.

ART 5) GESTIONE DEL MARCHIO

Per quanto concerne il marchio:

- il marchio consiste in un logo che rappresenta tre grembiuli e cappellini stilizzati più la scritta "CARNE"
- il marchio verrà usato come etichetta adesiva sulle vetrine dei punti vendita visibile dall'esterno; all'interno dei punti vendita applicato sui banchi espositivi; sulle locandine; sui pieghevoli informativi e in varie altre forme di pubblicità autorizzate dal Consiglio Direttivo
- per poter usufruire del marchio i singoli titolari di macelleria dovranno dimostrare di essere associati al consorzio ed anche alla Confcommercio Cuneo ed essere in regola con i pagamenti dovuti a questi enti, di rispettare quanto stabilito dallo statuto del consorzio stesso il quale, tramite il Consiglio Direttivo, esprimerà parere favorevole o negativo decidendo insindacabilmente sulla concessione del marchio ai singoli utilizzatori
- sarà compito del Consiglio Direttivo di vigilare, anche tramite terze persone o tramite commissioni appositamente costituite con membri interni al Consiglio stesso, ovvero con terze persone, su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al marchio stesso.

ART 6) GESTIONE FILIERA

La gestione dei dati all'interno della filiera (dall'allevamento al punto vendita) imposti dalla normativa che si applica a coloro che utilizzano un disciplinare di etichettatura volontaria

riconosciuto dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è affidata ad un ente terzo, designato dal Consiglio Direttivo, che gestisce l'operatività rispettando tutti gli obblighi di legge (regolamento CE 1760 del 2000) e di quanto indicato nel disciplinare, dietro compenso concordato per iscritto tra l'ente terzo stesso ed il Direttivo del consorzio.

ART. 7) STRUTTURA

Il consorzio potrà avvalersi di collaboratori e/o di consulenti esterni, per qualsiasi scopo e finalità, opportunamente scelti dal consiglio direttivo, il quale dovrà decidere il tipo di rapporto da instaurare ed il relativo trattamento economico.

Il consorzio potrà altresì creare apposite commissioni composte sia di membri interni al consorzio sia di consulenti o comunque terze persone, alle quali conferire specifici incarichi, stabilendone i compensi.

ART. 8) AMMISSIONE

I macellai che intendono aderire al consorzio devono fare pervenire la loro domanda al Consiglio Direttivo, corredandola di:

- visura aggiornata del Registro Imprese.
- dichiarazione di aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti e di accettazione integrale.
- dichiarazione contenente le indicazioni richieste dalla seconda parte del presente regolamento.

ART. 9) QUOTE E CONTRIBUTI

1. L'impresa ammessa al consorzio, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione, dovrà versare la quota associativa di ingresso, come stabilita dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di ogni anno, secondo le previsioni dell'art.6 dello Statuto e partecipare in quota parte alle spese previste per la realizzazione del budget di spesa annuale stabilito;
2. I soci sono tenuti al rispetto dei pagamenti, delle somme dovute al consorzio a qualsiasi titolo, entro i termini stabiliti, eventuali comportamenti non conformi potranno essere oggetto di contestazione da parte del Consiglio Direttivo ed eventualmente portare all'espulsione del socio stesso il quale sarà comunque tenuto al pagamento delle somme residue che potranno essere eventualmente richieste dal consorzio anche tramite azioni legali.
3. È fatto obbligo all'associato che per gravi motivi, si trovasse ad essere impossibilitato a soddisfare la condizione di cui ai punti che precedono del presente articolo, di informare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata il presidente del consorzio, producendo elementi probanti utili al consiglio direttivo, per una eventuale temporanea deroga.

ART. 10) RAPPORTI TRA IMPRESE ASSOCIATE E CONSORZIO

I soci consorziati, sono tenuti a fornire al consiglio direttivo qualsiasi dato richiestogli, non riservato, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo nell'ambito del perseguimento dell'oggetto dell'attività consortile

ART 11) SANZIONI

Il mancato rispetto del Regolamento di Produzione del Consorzio da parte dei soggetti di

filiere così come definiti dall' art 2 del regolamento stesso dà luogo a diversi provvedimenti disciplinari.

ALLEVATORE: nel caso in cui l'allevatore non rispetti i requisiti di conformità così come definiti dall' art.3 del Regolamento di Produzione, con particolare riferimento al mancato rispetto delle tecniche previste per l'alimentazione, viene formulato un richiamo con l'obbligo di modificare la situazione entro un mese. In caso di mancata risoluzione della non conformità, il Consiglio Direttivo emette una multa di 500 Euro. Se la non conformità viene reiterata l'allevatore viene estromesso dal Consorzio.

In caso di non conformità gravi (es. trattamenti illeciti) il Consiglio Direttivo può emettere una multa massima di 2.500 Euro e decidere per l'estromissione dell' allevatore.

PUNTO VENDITA: la prima inosservanza al Regolamento di Produzione comporta un richiamo scritto. In caso di recidiva entro l'anno è prevista una multa di 500 Euro. Altre indampienze accertate comportano la sospensione dal Consorzio fino alla risoluzione della non-conformità.- In caso di non-conformità reiterate nel tempo il Consiglio Direttivo può decidere per l'espulsione del socio stesso dal Consorzio.

Le sanzioni previste vengono decise nel corso della prima riunione annuale dal Consiglio Direttivo.

ART. 12) ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.